



Tribunale Ordinario di Brescia

Presidenza

*(Ripresa dell'attività giudiziaria nella c.d. fase 2 dell'emergenza sanitaria - Periodo dal 1° luglio 2020 –
Fase 3)*

Il Presidente del Tribunale

1. ATTIVITA' GIURISDIZIONALE DAL 1° LUGLIO 2020 (SETTORE CIVILE E SETTORE PENALE)

La legge 25 giugno 2020, n. 70 di conversione del d.l. n. 28/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29 giugno 2020, incide anche sulle disposizioni introdotte in materia di sospensione dell'attività giudiziaria dal d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), anticipando significativamente la fine della c.d. fase 2 dell'emergenza sanitaria.

Com'è noto, l'art. 83 d.l. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 36 d.l. n. 23/2020, ha previsto la possibilità, per il periodo successivo alla fine della sospensione delle attività giudiziarie avvenuta durante la c.d. fase 1, ossia a far data dal 12 maggio 2020, che i capi degli uffici giudiziari adottino varie misure organizzative volte ad evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone – tra cui l'ulteriore rinvio delle attività di udienza – al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inizialmente il termine finale della c.d. fase 2 era fissato al 30 giugno 2020; successivamente, il d.l. n. 28/2020 aveva spostato tale termine al 31 luglio 2020.

Adesso il legislatore – mosso sia dall'analisi dell'evoluzione positiva dell'emergenza sanitaria, sia da alcune sollecitazioni provenienti dagli stessi ambienti giudiziari – prevede espressamente che tanto le misure organizzative previste dall'art. 83 commi 6 e 7 d.l. n. 18/2020 relative alla trattazione degli affari giudiziari nella c.d. fase 2 dell'emergenza, quanto le innovative disposizioni introdotte in sede di conversione del d.l. n. 18/2020, possano valere solo fino al 30 giugno 2020.

La legge 25 giugno 2020, n. 70, modifica infatti il termine finale della c.d. fase 2 previsto dall'art. 83 comma 6 d.l. n. 18/2020 e sopprime altresì l'art. 3, comma 1, lett. i) d.l. n. 28/2020, che aveva esteso il termine finale del 31 luglio 2020 a tutte le previsioni contenute nel d.l. n. 18/2020, non soltanto per quanto riguarda le misure per la gestione dell'attività giudiziaria nella c.d. fase 2, ma anche in relazione a quelle previsioni particolarmente innovative introdotte in sede di conversione all'art. 83 d.l. n. 18/2020 e relative alla partecipazione da remoto alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare (comma 12), alla celebrazione da remoto delle udienze penali (comma



12-*bis*), dei ricorsi in Cassazione (comma 12-*ter*) e delle camere di consiglio (comma 12-*quinquies*), nonché al compimento da remoto di alcune attività di indagine (comma 12-*quater*), al deposito da parte delle difese, con modalità telematica, di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis* c.p.p. (comma 12-*quater*.1) e al deposito da parte di ufficiali ed agenti di p.g., sempre con modalità telematica, di atti e documenti (comma 12-*quater*.2).

A partire dall'entrata in vigore della legge 25 giugno 2020, n. 70, in data 30 giugno 2020 (a seguito della pubblicazione in G.U. il 29 giugno), tali attività saranno possibili **solo fino al 30 giugno 2020 e non più fino al 31 luglio 2020**.

Quanto alle attività già compiute, l'art. 1 comma 3 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si preoccupa, saggiamente, di mantenerne ferme l'efficacia e la validità, disponendo invero che restino «validi gli atti e i provvedimenti adottati» e siano «fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti» sulla base dell'art. 3, comma 1, lett. *i*) d.l. n. 28/2020.

La disposizione che fissa nuovamente al 30 giugno 2020 il termine della c.d. fase 2 rappresenta, a giudizio di molti commentatori, la più classica delle “norme manifesto”: **la riapertura delle aule di giustizia nel periodo dal 1° al 31 luglio non potrà infatti che essere parziale**, essendo del tutto velleitario, per non dire illusorio, pensare che si possa procedere ad una riattivazione *ex abrupto* di tutte le attività giudiziarie con così ristretti margini temporali. Così come è impensabile che si possa procedere ad una ricalendarizzazione a tappeto di tutte le attività di udienza già oggetto di rinvio successivamente al 31 luglio 2020 (*rectius*: 1 settembre 2020, tenuto conto della sospensione feriale di cui all'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742), **data l'impossibilità materiale di provvedere, in un così ristretto arco temporale, a dar corso agli adempimenti necessari (soprattutto quelli di cancelleria: avvisi e comunicazioni) nel rispetto dei termini di legge**.

I soli procedimenti che, viceversa, potranno evidentemente celebrarsi nel periodo dal 1° al 31 luglio 2020 saranno quelli che, già prima o durante il c.d. *lockdown*, **erano stati calendarizzati per essere celebrati in tale periodo**.

D'altra parte, la clausola di salvezza sopra indicata è di ampiezza tale da **far mantenere piena efficacia a tutte le attività già compiute, ivi compresi i rinvii e le fissazioni d'udienza già disposti, con salvezza dei loro effetti, che conserveranno pertanto effetto anche se disposti a data successiva al 1° settembre 2020**.

L'ampiezza semantica della clausola di salvezza è tale – secondo gli stessi commentatori – che la disposizione in esame si presta a far salve non soltanto le attività già compiute ma, quantomeno in parte, anche quelle ancora da compiersi nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 luglio 2020, allorché i provvedimenti che le abbiano disposte siano già stati adottati, appunto, “in base” alla norma di cui all'art. 3, comma 1, lett. *i*) d.l. n. 28/2020. **Se, in altri termini**, sulla scorta di tale disposizione – che invero consentiva originariamente di compiere le attività sopra indicate con modalità da remoto fino al 31 luglio 2020 – **siano già stati adottati provvedimenti e atti con cui sono state disposte o rinviate a una data successiva al 30 giugno e fino al 31 luglio 2020 attività ancora da svolgersi** (si pensi, ad es., ad attività di udienza da tenersi da remoto con la partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ovvero ad udienze civili da celebrare mediante videoconferenza o attraverso il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni), **le stesse dovrebbero ritenersi comunque legittimamente effettuabili, con piena salvezza dei loro effetti, anche in tale arco temporale, rimanendo infatti validi**

gli atti e i provvedimenti che li hanno disposti, adottati sulla base di tali disposizioni, e conseguentemente validi gli effetti che si produrranno.

Resta ovviamente inteso che, **in mancanza dell'adozione di tali provvedimenti** alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2020, n. 70, le attività di udienza e le ulteriori attività consentite da remoto, in via transitoria, dalla legge di conversione del d.l. 18/2020, non potranno che svolgersi con tali modalità **fino al 30 giugno 2020**, mentre a partire dal 1° luglio 2020, **le stesse dovranno svolgersi solo nelle forme ordinarie ovvero, se non possibile, essere necessariamente rinviate a data successiva al 1 settembre 2020**.

Merita infine osservare come la clausola di salvezza sopra esaminata, contenuta nell'art. 1 comma 3 della legge 25 giugno 2020, n. 70, sia idonea altresì ad abbracciare e porre in salvezza, considerato il riferimento ai «provvedimenti adottati» e agli «effetti prodotti», **anche la sospensione del corso della prescrizione, dei termini di fase delle misure cautelari (custodiali e non) e dei termini per proporre ricorso o appello al Tribunale del Riesame per tutti i procedimenti già oggetto di rinvio ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g) d.l. n. 18/2020, e per quelli che saranno del pari rinviati fino alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2020, n. 70**.

La norma appare infatti del tutto chiara **nel far salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti sulla base di una norma che consentiva di disporre il rinvio dei procedimenti a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente sospensione dei termini sopra indicati**, cosicché la sua caducazione – o, meglio, la rideterminazione temporale della sua efficacia – non potrà certamente incidere su di essi.

E se tali rilievi sono esatti, la sospensione dei suddetti termini – come afferma l'art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 – continuerà legittimamente ad operare **«per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020»**.

Ciò posto, vanno integralmente richiamate e confermate le misure organizzative adottate con il decreto n. 41/2020 di questa Presidenza, permanendo immutata l'esigenza di “[...] *contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”, **anche in ordine alla trattazione degli affari giudiziari**, e per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e in ossequio alle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, *“al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*.

In tale contesto, e proprio al fine di garantire il minor numero possibile di accessi nei locali del Tribunale, il Presidente del Collegio penale (o il Giudice monocratico), nell'ambito degli ordinari poteri di organizzazione dell'udienza che gli competono per legge, potrà, preferibilmente in via anticipata (con decreto che verrà comunicato alle parti dalla cancelleria fuori udienza via Pec), disporre la contro citazione di uno o più testimoni/consulenti/periti in relazione a singole udienze già calendarizzate, ove il numero complessivo dei soggetti citati risulti prudentemente non compatibile con l'attuale situazione di rischio di contagio, tenuto conto anche della presumibile durata di audizione dibattimentale degli stessi.

In ogni caso, allo scopo di garantire la celebrazione dei processi nel rispetto delle sempre prevalenti ragioni di sicurezza sanitaria e per evitare il rischio di contagio conseguente a situazioni di sovraffollamento, preso atto delle articolate indicazioni provenienti dal Foro, si

conferma il mantenimento delle seguenti misure protettive/precauzionali per il settore penale:

1. svolgimento delle udienze a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3 c.p.p.;
2. utilizzazione, in particolare per i processi con 5 o più imputati, delle aule di maggiori dimensioni, ove possibile, apparendo certamente più adeguate a garantire le necessarie distanze fisiche (tra queste, le aule di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, ove non impegnate in processi di assise, nonché l'aula c.d. polifunzionale "Campanato", allo stato non utilizzata per attività di formazione);
3. uso obbligatorio delle mascherine di protezione individuale per i giudici e l'assistente, nonché per tutte le altre parti/difensori presenti in udienza;
4. mantenimento del c.d. distanziamento sociale (almeno 1 metro tra una persona e l'altra) all'interno dell'aula;
5. igienizzazione, a cura di ogni singolo utente, dei microfoni al termine dell'utilizzo, con salviettine e soluzioni idroalcoliche/disinfettanti che devono trovarsi a disposizione all'interno di ciascuna aula;
6. attenzione costante al ricambio dell'aria all'interno delle aule di udienza (dove sono attivi i sistemi di raffrescamento, già sottoposti a verifica ed adeguamento secondo le disposizioni sanitarie vigenti), mediante apertura delle finestre ad intervalli regolari o delle porte per le aule non dotate di dette finestre.
7. ove non già programmati ad orari differenti, rimodulazione degli orari di chiamata dei singoli processi, in modo da distanziarli temporalmente tra loro (i nuovi orari verranno comunicati dalla cancelleria a mezzo Pec alla Procura e ai difensori, che avranno l'onere di farne tempestiva segnalazione ai propri assistiti).

La partecipazione delle persone detenute/internate va assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-*bis* disp. att. c.p.p.; ove il sistema della videoconferenza non fosse attuabile le uniche opzioni alternative sono rappresentate dalla traduzione del detenuto/internato in aula, con l'adozione delle dovute cautele, ovvero la rinuncia a comparire da parte dell'interessato.

Per il settore civile, sono parimenti confermate le precedenti misure organizzative sul contingentamento, sul distanziamento, sulla fissazione di processi e udienze ad orari predefiniti, con il ricorso – ove possibile – alle aule di udienza, auspicabilmente ricercandosi una interlocuzione costante con le parti processuali per individuare le soluzioni più appropriate.

2. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELLA GIURISDIZIONE

Gestione del Personale amministrativo

Preliminarmente occorre rilevare che, in fase di programmazione delle attività amministrative per il mese di giugno (nota del 25 maggio 2020), la Dirigente amministrativa - sulla base della Circolare del Capo dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del 2 maggio 2020 e dell'art. 263 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - aveva

provveduto ad avviare una rimodulazione del rapporto tra giornate di lavoro agile e giornate di lavoro in presenza nelle cancellerie **nella misura di una giornata a settimana** non senza evidenziare che istituti come i permessi ai sensi della legge 104 (incrementato di ulteriori dodici giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno), come pure i congedi parentali, costituivano comunque misure specifiche a supporto di coloro che assistono persone con disabilità o che hanno figli minori.

Per il mese di giugno è stata concessa la fruizione di due giornate di lavoro agile a settimana a coloro che hanno rappresentato ulteriori, specifiche esigenze personali o familiari.

Di contro, non pochi lavoratori hanno scelto di riprendere il lavoro solo in presenza.

Per il mese di luglio c.a., tenuto necessariamente conto del fatto che non è mutata la norma per la quale il lavoro agile resta la modalità ordinaria di lavoro fino al 31 luglio 2020, come del resto confermato dalla circolare DOG del 12 giugno 2020, l'orientamento è quello di mantenere una sola giornata di lavoro agile a settimana per coloro che ne faranno richiesta e che possano effettuare, per le mansioni svolte e gli strumenti informatici e telematici disponibili, lavoro equivalente, per qualità e quantità, a quello in presenza, posto che continua a non essere consentito l'accesso da remoto ai sistemi informativi dell'area civile e penale.

Si è altresì garantita e si garantirà l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali vigenti allo scopo di assicurare il massimo della presenza possibile, compatibile con le misure di prevenzione del contagio che la situazione sanitaria della Lombardia continua a richiedere.

Servizi di cancelleria e modalità di accesso agli uffici

L'**accesso agli uffici** di soggetti diversi da magistrati e personale amministrativo continuerà ad essere consentito **previa fissazione di appuntamenti**, allo scopo di scaglionare ordinatamente le presenze ed evitare assembramenti.

Sono stati messi a punto sistemi di prenotazione *on line* tramite accesso dal sito www.tribunale.brescia.it:

Al momento è possibile prenotare appuntamenti per le seguenti cancellerie ed Uffici:

- Cancelleria Centrale Civile
- Cancelleria della I Sezione Civile
- Cancelleria della II Sezione Civile - Agraria
- Cancelleria della III Sezione Civile - famiglia
- Cancelleria della IV Sezione Civile - esecuzioni civili e fallimenti
- Cancelleria della Sezione Impresa
- Cancelleria della Sezione Lavoro
- Cancelleria Decreti Penali
- Ufficio spese di giustizia e recupero crediti
- Ufficio asseverazioni
- Ufficio registro stampa

Il sistema sta riscuotendo apprezzamento dall'utenza e, a breve, sarà adottato anche dalle cancellerie per le quali gli appuntamenti sono prenotabili al momento via *mail*.

Allo stesso modo saranno implementati sistemi di prenotazione delle udienze di convalida di sfratto e di pignoramento presso terzi, raccogliendo così anche le sollecitazioni provenienti dall'Avvocatura.

Giova rappresentare che questi strumenti rispondono ad esigenze di migliore utilizzo e gestione del tempo di lavoratori ed utenti in un'ottica di maggiore efficienza delle cancellerie che guarda oltre l'emergenza sanitaria e che tiene conto della grave carenza di personale amministrativo che affligge gli UU.GG. bresciani.

Per i procedimenti civili, resta imprescindibile l'obbligatorietà del deposito telematico di ogni atto e documento prevista dall'art. 83, comma 11, del d.l. n. 18/2020 fino al prossimo 31 luglio 2020 e di cui si auspica la definitività, come pure rimangono gli obblighi di pagamento del contributo unificato nonché l'anticipazione forfettaria, mediante sistemi telematici.

Analogamente, per il settore penale, resta la previsione del deposito telematico di atti e documenti come regolamentato dai decreti del Presidente del Tribunale n. 8 del 25.03.2020 (Riesame), n. 10 del 27.03.2020 (Dibattimento) e n. 12 del 30.03.2020 (GIP-GUP), come pure il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma *pagopa*.

Logistica e dispositivi di protezione individuali

Sono da prevedersi, anche per la nuova fase, e fino a completa scomparsa del rischio contagio COVID:

1. obbligo di sottoporsi al rilevamento all'ingresso della temperatura corporea;
2. rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramenti;
3. obbligo per i soggetti che lavorano o accedono agli uffici giudiziari di utilizzare le mascherine;
4. limitazione degli spostamenti tra stanze e piani del Palazzo di giustizia;
5. invito alla pulizia, con soluzione idroalcolica e salviette fornite dall'amministrazione, da parte di ogni singolo utilizzatore (avvocato, teste, ctu ed altro ausiliario del giudice), all'inizio e alla fine di ogni utilizzo, dei microfoni destinati in udienza alle registrazioni.

Sono stati creati due nuovi sportelli fisici dotati di vetro di protezione presso la cancelleria centrale GIP e presso la cancelleria unica delle sezioni civili I, II e V Impresa.

È in corso la modifica di tutti gli sportelli già esistenti e l'installazione di pannelli "parafiato" in modo da consentire contatti in sicurezza con l'utenza. Allo stesso modo le protezioni cd. "parafiato" serviranno a consentire la permanenza di più lavoratori nella stessa stanza dove le distanze lo richiedono.

Da ultimo, si segnala che tutti i lavoratori e i magistrati che hanno acconsentito sono stati sottoposti a tampone, a cura della locale ATS, allo scopo di verificare l'esistenza e consistenza di situazioni di contagio in atto.

3. ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE

In quanto incompatibili con le presenti disposizioni, sono revocati i decreti di questa Presidenza recanti misure organizzative per il personale amministrativo, di magistratura e per la giurisdizione del Tribunale ordinario di Brescia (cd. fase due).

Proseguirà l'interlocuzione con l'Avvocatura, con la quale sono stati programmati gli incontri del 28 maggio (evidentemente già tenuto) e 9 luglio 2020, anche nella prospettiva della creazione di un tavolo permanente di confronto, con incontri mensili/bimestrali a composizione variabile, secondo gli argomenti o i settori oggetto di trattazione.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire la funzionalità del Tribunale ordinario di Brescia, e quindi del servizio giustizia nel suo insieme, attraverso l'adozione delle presenti misure organizzative relative alla cd. fase tre (dal 1° luglio 2020);

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nella persona del suo Presidente;

D'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Brescia e con il Procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte;

Sentito l'Ufficio Studi di questo Tribunale (che ha curato la redazione dello schema preliminare del presente decreto);

Tanto premesso,

DISPONE

nei sensi di cui al preambolo.

DICHIARA

la immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del presente decreto, fermo restando che, escluse le mere modifiche dei calendari di udienza, per il resto si procede con le forme ordinarie comportando le misure adottate anche una variazione tabellare.

DISPONE

altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede, anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti del Distretto;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- alla Signora Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (DOG) del Ministero della Giustizia – dott.ssa Barbara Fabbrini – ROMA;

- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari;
- ai MOT nominati con D.M. 12 febbraio 2019, assegnati a questo Tribunale (dottori DE LEONARDIS Alfredo, MASTANTUONO Angela, GECHELE Camilla, ANGIOI Luca, GIORDANO Paola, DE NISI Lorenza, LA MALFA Giulia, GHERI Claudia);
- al Signor Prefetto di Brescia;
- al Signor Avvocato Distrettuale dello Stato – Brescia;
- ai Signori Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia;
- alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.

DISPONE

infine, la pubblicazione del provvedimento sul *sito web* del Tribunale e l'affissione (per intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie nonché la sua trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it) e al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi (prot.dog@giustiziacert.it).

Brescia, 30 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia



Visto,
per condivisione quanto ai profili di competenza.

La Dirigente amministrativa
Antonella Cioffi

